



Il Ministro dell'Interno
di concerto con il
**MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

- VISTO l'art. 6 della legge 1.4.1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- VISTO l'art. 3, lettera b, del D.P.R. 24.4.1982, n. 338, concernente l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
- VISTO l'art. 1, 2° comma, del Decreto Legislativo 19.9.1994, n. 626, come sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19.3.1996, n. 242, concernenti l'attuazione di direttive europee riguardanti il miglioramento e la sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- VISTO l'art. 2 del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro in data 9.12.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione dei servizi sanitari della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Sanità in data 15.4.1997, concernente l'individuazione delle aree riservate, operative o che presentano esigenze analoghe, di pertinenza dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, per le quali la vigilanza di cui all'art. 23 - 4° comma del Decreto Legislativo 19.9.1994, n. 626, è svolta dagli organi della stessa Amministrazione;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Sanità e per la Funzione Pubblica n. 450 in data 14.6.1999;
- CONSIDERATO che l'art. 2, 1° comma, del detto decreto interministeriale stabilisce che, nell'ambito delle



Al Ministro dell'Interno

strutture della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e, comunque, nelle aree individuate a norma dell'art. 23 - 4° comma citato, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in possesso dei requisiti richiesti dai Decreti Legislativi 15.8.1991, n. 277 e 19.9.1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, i quali possono avvalersi dei medici della medesima Amministrazione o Corpo che abbiano svolto per almeno quattro anni attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito del Ministero dell'Interno, designati a livello centrale e provinciale;

VISTA

la proposta della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la quale, stante la lacuna riscontrabile nel detto articolo, ha espresso la necessità di istituire un organo centrale che abbia attribuzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di medicina preventiva e di igiene e sicurezza sul lavoro sull'attività dei sanitari incaricati della sorveglianza medica periodica in seno all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, che sia composto da figure professionali in possesso dei titoli prescritti dal Decreto Legislativo n.626/1994 o, comunque, di comprovata competenza e qualificazione in materia ed abbia l'autorità tecnico-professionale e l'adeguata collocazione gerarchica per emanare direttive in merito;

VISTA

la successiva proposta della detta Direzione Centrale di Sanità in ordine alla composizione dell'istituendo Organo;

VISTO

il parere favorevole espresso dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali - Ufficio Studi e Legislazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;



Al Ministro dell'Interno

VISTO il parere favorevole espresso dalla Direzione Centrale del Personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

DECRETA

Art. 1

Presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito della Direzione Centrale di Sanità, è istituito l'Osservatorio Centrale per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, di seguito denominato "Osservatorio".

Art. 2

L'Osservatorio svolge funzioni di studio, consulenza e indirizzo in materia di applicazione all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza della normativa concernente la medicina preventiva del lavoro, le conseguenti implicazioni medico-legali e la rispondenza delle strutture, delle attrezzature e degli equipaggiamenti di lavoro ai requisiti di igiene e sicurezza, a garanzia della tutela della salute del personale.

Art. 3

L'Osservatorio è posto alle dipendenze del Direttore Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di cui costituisce organo di supporto tecnico-professionale nei settori di cui al precedente art. 2 e nell'espletamento delle funzioni conferitegli dal punto 3 - Paragrafo Pubblica Sicurezza - del decreto del Ministro dell'Interno in data 29.10.1996, tenuto conto altresì di quanto disposto dall'art. 2 - 1° comma del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Sanità n. 450 in data 14.6.1999.

A tal fine, l'Osservatorio elabora protocolli operativi e linee-guida per la omogenea ed uniforme attuazione delle attività di cui agli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 19.9.1994, n. 626, da parte dei medici del



Al Ministro dell'Interno

ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato incaricati della sorveglianza sanitaria.

I predetti protocolli e linee-guida saranno diramati dal Direttore Centrale di Sanità mediante appositi ordini di servizio e dovranno essere applicati, nello svolgimento delle visite preventive e periodiche del personale nonché di ogni altra attività connessa alla tutela della salute e dell'igiene nei luoghi di lavoro, dai medici di cui al precedente capoverso, i quali sottoscriveranno i relativi atti con la dicitura: "Medico della Polizia di Stato incaricato della sorveglianza sanitaria"

Art. 4

L'Osservatorio può partecipare con propri rappresentanti alle attività di studio e ricerca di altre Amministrazioni, Enti, Università ed Organismi nazionali ed internazionali del settore e per le finalità istituzionali, nonché stipulare specifici accordi o convenzioni con Università, Istituti di ricerca, Enti pubblici o privati.

Art. 5

All'Osservatorio sono assegnati quattro medici appartenenti al ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto Legislativo 19.9.1994, n. 626, o di particolare competenza professionale nei settori enunciati all'art. 2 del presente decreto.

Ad uno dei predetti sanitari, di qualifica non inferiore a Medico Capo, sono demandate le funzioni di coordinamento delle attività per le quali l'Osservatorio viene istituito.

Art. 6

All'Osservatorio è assegnato il necessario personale di supporto a norma dell'art. 6, 2° comma, della Legge 1.4.1981, n.121 ed inoltre, per specifiche esigenze connesse alle finalità per le quali viene istituito,



Il Ministro dell'Interno

può essere assegnato altro personale di altri ruoli della Polizia di Stato e di altre strutture dell'Amministrazione dell'Interno, previ accordi con i rispettivi Uffici di appartenenza, in possesso di specifica qualificazione nel settore della sicurezza del lavoro.

Art. 7

Sono soppressi due posti di direttivo medico presso il Centro di Medicina del Lavoro e Ricerche di Laboratorio del Servizio Operativo Centrale di Sanità, un posto di direttivo medico presso la Divisione 2^a del Servizio Affari Generali di Sanità ed un posto di direttivo medico presso il Centro di Neurologia e Psicologia Medica del Servizio Operativo Centrale di Sanità.

Art. 8

All'Osservatorio sono trasferiti le strutture, i mezzi e le relative competenze tecniche attualmente attribuiti al Settore di Medicina del Lavoro del Centro di Medicina del Lavoro e Ricerche di Laboratorio del Servizio Operativo Centrale di Sanità.

Questo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisisce la nuova denominazione di Centro di Ricerche di Laboratorio e di Tossicologia Forense.

Art. 9

Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 7/11/1980

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DEL TESORO
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA